

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-5488 del 20/10/2023
Oggetto	DPR N. 59/2013 E SMI - DITTA LINCOTEK RUBBIANO S.P.A. PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI SOLIGNANO (PR) LOC. RUBBIANO, VIA MISTRALI, 4-5 - MODIFICA SOSTANZIALE DI AUA - PRATICA SUAP 37/2023
Proposta	n. PDET-AMB-2023-5692 del 20/10/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno venti OTTOBRE 2023 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- La Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;

- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021;

PREMESSO CHE:

- la Provincia di Parma ha adottato endoprocedimento AUA prot. n. 82145 del 29/12/2014 e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Comune di Solignano con Provvedimento Unico n. 263/2014 rilasciato il 12/01/2015 alla ditta Turbocoating SpA, per l'insediamento ubicato in Comune di Solignano (PR) – Frazione Rubbiano, Via Mistrali 5;
- l'atto di modifica sostanziale di AUA emesso da Arpae – SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-1555 del 24/05/2016, recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Comune di Solignano con Provvedimento Unico n. 05/2016 rilasciato il 01/06/2016 che ha modificato il Provvedimento Unico n. 263/2014 rilasciato il 12/01/2015;
- l'atto di modifica sostanziale di AUA emesso da Arpae – SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-4815 del 11/09/2017, recepito dal SUAP Comune di Solignano, nell'aggiornamento del Provvedimento Unico n. 37/2017 del 19/09/2017 che ha modificato il Provvedimento Unico n. 263/2014 rilasciato il 12/01/2015 e smi;
- l'atto di modifica sostanziale di AUA emesso da Arpae – SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-5224 del 11/10/2018, recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Comune di Solignano con Provvedimento Unico n. 37/2018 rilasciato il 31/10/2018 che ha modificato il Provvedimento Unico n. 263/2014 rilasciato il 12/01/2015 e smi;
- l'atto di modifica sostanziale e presa d'atto voltura di AUA emesso da Arpae – SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-2725 del 15/06/2020, recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Comune di Solignano con Provvedimento Unico n. 54/2019 e 7/2020 del 02/07/2020 che hanno modificato il Provvedimento Unico n. 263/2014 rilasciato il 12/01/2015 e smi rilasciati alla ditta Lincotek Rubbiano Spa

per l'insediamento ubicato in Comune di Solignano (PR) – Frazione Rubbiano, Via Mistrali 5 e che comprende i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- l'atto di modifica sostanziale di AUA emesso da Arpae – SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-952 del 26/02/2021, recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Comune di Solignano con Provvedimento Unico n.44/2020 rilasciato il 12/03/2021 che ha modificato il Provvedimento Unico n. 263/2014 rilasciato il 12/01/2015 e smi;
- l'atto di modifica sostanziale di AUA emesso da Arpae – SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-3709 del 26/02/2021, recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Comune di Solignano con Provvedimento Unico n.20/2021 rilasciato il 10/09/2021 che ha modificato il Provvedimento Unico n. 263/2014 rilasciato il 12/01/2015 e smi;
- la presa d'atto della voltura di AUA emesso da Arpae – SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-3391 del 04/07/2022, recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Comune di Solignano con Provvedimento Unico n.16/2022 rilasciato il 12/08/2022 che ha modificato il Provvedimento Unico n. 263/2014 rilasciato il 12/01/2015 e smi;

CONSIDERATO:

la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Solignano con prot. n. 4940 del 12/07/2023 (acquisita da Arpae al prot. n. PG/2023/121435 del 12/07/2023) presentata dalla società LINCOTEK RUBBIANO S.P.A., nella persona del Sig. Domenico Signorini in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale sita in comune di Solignano (PR) Via Mistrali, 7 CAP 43046 e stabilimento sito in comune di Solignano (PR), Via Mistrali, 4-5, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Solignano con Provvedimento Unico n. 263/2014 del 12/01/2015 e s.m.i. con riferimento ai seguenti titoli abilitativi: :

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.);
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, per cui ha fornito apposita documentazione;

che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra è quella di "rivestimento elementi metallici per turbine";

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

all'interno dell'istanza di AUA la Ditta ha dichiarato che *"si comunica che al sito produttivo di Via Mistrali n.5 è stato assegnato da parte del Comune un ulteriore numero civico corrispondente al n.4"*;

VISTI:

- la richiesta di pareri di Arpae SAC prot. n. PG/2023/121930 del 12/07/2023;
- la relazione tecnica di Arpae ST prot. n. PG/2023/142556 del 21/08/2023, depositata agli atti;
- il sollecito di Arpae SAC prot. n. PG/2023/146237 del 28/08/2023 per l'espressione dei pareri per quanto di competenza;

- il parere favorevole per quanto di competenza espresso da AUSL DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA prot. n. 60086 del 06/09/2023 ed acquisito a protocollo Arpae n. PG/2023/152122 del 07/09/2023, allegato al parere del Comune di Solignano;
- il parere favorevole per quanto di competenza in merito alla matrice emissioni in atmosfera e rumore del Comune di Solignano prot. n. 6699 del 11/10/2023 (prot. Arpae PG/2023/172950 del 11/10/2023) con allegato il parere di Arpae ST per la matrice rumore, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 1);

CONSIDERATO CHE per la matrice emissioni in atmosfera:

1. la Ditta risulta autorizzata agli scarichi in atmosfera con Provvedimento Unico del SUAP del Comune di Solignano prot. n.263/2014 del 12/01/2015 e s.m.i.;
2. l'attività industriale prevede **“rivestimento elementi metallici per turbine”**;
3. le modifiche richieste riguardano:
 - l'introduzione di un nuovo punto emissivo denominato E21A derivante da un nuovo banco di finitura;
 - modifica dei macchinari collegati alle emissioni E01 e E08;
 - aumento di portata dell'emissione E21 per necessità impiantistiche;
 - spostamento dell'emissione E04;
 - modifiche alle emissioni E16-E17-E18 per sostituzione degli impianti termici civili ed eliminazione dell'emissione E19;
 - aumento ore annuali di lavoro da 7.440 h/anno a 8.640 h/anno per tutti gli impianti;
4. la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono idonei;
5. è stato verificato che le emissioni rispettano quanto stabilito dalla Determinazione n. 4606/1999 -CRIAER-ricompresi nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020);
6. l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";
7. è stata dichiarata la presenza di impianti termici civili soggetti al Titolo II della Parte V del D.Lgs 152/06 s.m.i. e più precisamente:
 - a. **EMISSIONE E16:** - **“Scaldabagno a metano”** di potenzialità pari a 23 kW per la produzione di acqua sanitaria;
 - b. **EMISSIONI E17 - E18:** - **“N. 2 Robur a metano”** di potenzialità pari a 34 kW cadauno per riscaldamento locali;
 - c. **EMISSIONE E20:** - **“Caldaia a metano”** di potenzialità pari a 45,9 kW per riscaldamento locali;

EVIDENZIATO CHE per la matrice scarichi idrici:

la Ditta ha dichiarato il *“Proseguimento senza modifica”* e *“l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo, come descritto nella dichiarazione di possesso dei titoli abilitativi in materia ambientale (per RINNOVO o PROSEGUIMENTO SENZA MODIFICHE)”*

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla modifica dell'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

DETERMINA

DI MODIFICARE

l'atto di adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) , l'atto di adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) **emesso dalla Provincia di Parma con endoprocedimento prot. n. 82145 del 29/12/2014 e s.m.i.** e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP del Comune di Solignano con Provvedimento Unico n. 263/2014 rilasciato il 12/01/2015 e s.m.i., a favore della società LINCOTEK RUBBIANO S.P.A. con sede legale sita in comune di Solignano (PR) Via Mistrali, 7 CAP 43046 e stabilimento sito in comune di Solignano (PR), Via Mistrali, 4-5 relativamente all'esercizio dell'attività di "rivestimento elementi metallici per turbine", per i titoli abilitativi sotto elencati :

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

INTEGRANDO, fatto salvo quanto già indicato nell'atto **emesso dalla Provincia di Parma con endoprocedimento prot. n. 82145 del 29/12/2014 e s.m.i.** e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP del Comune di Solignano con Provvedimento Unico n. 263/2014 rilasciato il 12/01/2015 e s.m.i.:

- per il titolo abilitativo "**comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447**", al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni eventualmente riportate nel parere del Comune di Solignano prot. n. 6699 del 11/10/2023 comprensivo del parere di Arpae ST per la matrice rumore e nel parere di AUSL DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA prot. n. 60086 del 06/09/2023, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Per quanto di seguito riportato per la matrice **emissioni in atmosfera** si sostituiscono integralmente le medesime parti dell'**atto di adozione dell'AUA emesso dalla Provincia di Parma con endoprocedimento prot. n. 82145 del 29/12/2014 e s.m.i.** e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP del Comune di Solignano con Provvedimento Unico n. 263/2014 rilasciato il 12/01/2015 e s.m.i.:

"...SI STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera l'adozione è subordinata specificatamente, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dalla DGR 2236/2009 e s.m.i. al rispetto di quanto riportato nelle indicazioni tecnico-operative allegate al presente atto per quanto pertinente l'attività svolta dalla Ditta nell'insediamento oggetto dell'istanza di AUA in esame, in particolare anche alle seguenti disposizioni:

EMISSIONE E01: - "Aspirazione riporto al plasma in aria APS 7, braccio di saldatura e banco aspirante"

(emissione modificata nel layout dei macchinari ad essa collegati)

Gli effluenti gassosi che si generano durante le operazioni di:

- riporti, protezione delle parti da sottoporre a rivestimento, pulizia superficiale con strumenti pneumatici e/o elettrici;

· saldatura o finitura sul banco aspirante;

devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare.

L'utilizzo della saldatura e del banco non dovrà avvenire contemporaneamente.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	10.000	Nm ³ /h
Durata ore/anno	8.640	h/anno
Altezza minima	13	m
Materiale particellare di cui:	5	mg/Nm ³
· nichel	1	mg/Nm ³
· cromo	1	mg/Nm ³
· cobalto	1	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E02: - “Camino uscita chiller”

Gli effluenti gassosi provenienti da tale emissione devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile prima dello scarico in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/anno	8.640	h/anno
-----------------	-------	--------

EMISSIONE E03: - “Aspirazione n. 2 sabbiatrici”

Si prende atto dello spostamento di una delle due sabbiatrici presenti e già autorizzate dall'attuale posizione nel “Nuovo Reparto Pale” al “Reparto Aviation”, e che comunque il punto di emissione sarà connesso a entrambi i reparti, rimanendo inalterate le caratteristiche dello stesso.

Gli effluenti polverosi che si generano dalle due sabbiatrici devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	400	Nm ³ /h
Durata ore/anno	8.640	h/anno

Altezza minima	10	m
Materiale particolato	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E04: - “Camino uscita forno per TCF test e foratrice”

(emissione modificata per spostamento)

Gli effluenti gassosi provenienti da tale emissione devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile prima dello scarico in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/anno	8.640	h/anno
-----------------	-------	--------

EMISSIONE E05: - “Aspirazione multicoat APS 8”

Gli effluenti gassosi che si generano durante le operazioni di riporti, montaggio e smontaggio protezione delle parti da sottoporre a rivestimento, riempimento dosatori devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particolato.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	10.000	Nm ³ /h
Durata ore/anno	8.640	h/anno
Altezza minima	13	m
Materiale particolato	5	mg/Nm ³
di cui:		
· nichel	1	mg/Nm ³
· cromo	1	mg/Nm ³
· cobalto	1	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E06: - “Aspirazione multicoat APS 9 - Impianto 1”

Gli effluenti gassosi che si generano durante le operazioni di riporto devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	10.000	Nm ³ /h
Durata ore/anno	8.640	h/anno
Altezza minima	13	m
Materiale particellare di cui:	5	mg/Nm ³
8. nichel	1	mg/Nm ³
9. cromo	1	mg/Nm ³
10. cobalto	1	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E07: - “Aspirazione multicoat APS 9 - Impianto 2”

Gli effluenti gassosi che si generano durante le operazioni di riporto devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	10.000	Nm ³ /h
Durata ore/anno	8.640	h/anno
Altezza minima	13	m
Materiale particellare di cui:	5	mg/Nm ³
• nichel	1	mg/Nm ³
• cromo	1	mg/Nm ³
• cobalto	1	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

EMISSIONE E08: - “Aspirazione banchi APS 9, n.3 sabbiatrici e un banco di finitura”

(emissione modificata nel layout dei macchinari ad essa collegati)

Gli effluenti gassosi che si generano durante le operazioni riporto, finitura sul banco, di sabbiatura, di assemblaggio, di asportazione di eccessi di riporti depositati sui pezzi e rifiniture, devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	26.340	Nm ³ /h
Durata ore/anno	8.640	h/anno
Altezza minima	10	m
Materiale particellare	5	mg/Nm ³
di cui:		
• nichel	1	mg/Nm ³
• cromo	1	mg/Nm ³
• cobalto	1	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E09: - “Aspirazione saldatura, banchi di finitura e n.2 laser”

Gli effluenti gassosi che si generano durante le operazioni sui banchi di finitura e durante l'utilizzo dei n.2 laser devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare. I fumi dei due banchi di saldatura possono essere scaricati direttamente in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	15.000	Nm ³ /h
Durata ore/anno	8.640	h/anno
Altezza minima	10	m
Materiale particellare	10	mg/Nm ³

Periodicità controllo	annuale
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.	

EMISSIONE E10: - “Aspirazione airflow”

Gli effluenti gassosi che si generano durante le operazioni di preparazione resine, di rifinitura degli stessi e assemblaggio devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare. Gli effluenti gassosi che si generano durante le operazioni di pesatura devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati direttamente in atmosfera,

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	4.000	Nm ³ /h
Durata ore/anno	8.640	h/anno
Altezza minima	10	m
Materiale particellare	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E11: - “Forno elettrico”

Gli effluenti gassosi provenienti da tale emissione devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile prima dello scarico in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/anno	8.640	h/anno
-----------------	-------	--------

EMISSIONE E12: - “Forno elettrico APS 9”

Gli effluenti gassosi provenienti da tale emissione devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile prima dello scarico in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/anno	8.640	h/anno
-----------------	-------	--------

EMISSIONE E13: - “Aspirazione pallinatrice”

Gli effluenti gassosi che si generano durante le operazioni di pallinatura devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	1.800	Nm ³ /h
Durata ore/anno	8.640	h/anno
Altezza minima	13	m
Materiale particellare	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E14: - “Aspirazione cappa Ardrex 1218”

Gli effluenti gassosi che si generano durante le operazioni effettuate devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile, prima dello scarico in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	2.000	Nm ³ /h
Durata ore/anno	8.640	h/anno
Altezza minima	13	m
Fosfati (come PO ₄ ³⁻)	5	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E15: - “Aspirazione n. 2 laser”

Gli effluenti gassosi che si generano durante le operazioni effettuate devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	3.250	Nm ³ /h
Durata ore/anno	8.640	h/anno

Altezza minima	13	m
Materiale particolato	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E21: - “Aspirazione banchi APS 10”

(emissione modificata)

Gli effluenti gassosi che si generano durante le operazioni di riporto devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particolato.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	11.500	Nm ³ /h
Durata ore/anno	8.640	h/anno
Altezza minima	13	m
Materiale particolato di cui:	5	mg/Nm ³
• nichel	1	mg/Nm ³
• cromo	1	mg/Nm ³
• cobalto	1	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E21A: - “Aspirazione banco di finitura”

(nuova emissione)

Gli effluenti gassosi che si generano durante le operazioni effettuate sul banco di finitura devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particolato.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	5.500	Nm ³ /h
---------------------------	-------	--------------------

Durata ore/anno	8.640	h/anno
Altezza minima	13	m
Materiale particolato di cui:	5	mg/Nm ³
• nichel	1	mg/Nm ³
• cromo	1	mg/Nm ³
• cobalto	1	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E22: - "Aspirazione n.2 laser"

Gli effluenti gassosi che si generano durante le operazioni di riporto devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particolata.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	2.500	Nm ³ /h
Durata ore/anno	8.640	h/anno
Altezza minima	13	m
Materiale particolato	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

Vista la tecnologia dell'impianto, per le **emissioni E01, E08, E21 e E21A** si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata ad Arpae APA, Arpae SAC e Comune con un anticipo di 15 giorni;

- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato pari a 10 giorni. Il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni, quale strumento di controllo, dovrà essere pari a tre, distribuiti su tale periodo, e dovranno essere rappresentativi cadauno di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto;
- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originanti le **emissioni E01, E08, E21 e E21A**, dovranno essere inviati ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originante le emissioni E01, E08, E21 e E21A è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;**
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti sopra indicati senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente si intende decaduto ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;
- La comunicazione di messa in esercizio degli impianti ed i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad Arpae tramite posta certificata.
- qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario;

I monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06 e s.m.i., alle emissioni E01 - E03 - E05 - E06 - E07 - E08 - E09 - E10 - E13 - E14 - E15 - E21 - E21A - E22 debbono avere una periodicità annuale.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	Lincotek Rubbiano S.p.A.

Partita IVA/Codice fiscale:	02087600348
Sede legale:	via Mistrali n.7, loc. Rubbiano, Solignano
Gestore:	Signorini Domenico
Sede locale impianti:	via Mistrali n.4-5, loc. Rubbiano, Solignano
Lat. (WGS84):	44.678190
Long. (WGS84):	10.067717
Attività sede locale (C.C.I.A.):	Rivestimento elementi metallici per turbine
Settore attività CRIAER:	4.13
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	Energia elettrica utilizzata [kWh/anno]
Indicatore 2:	Metalli utilizzati per i riporti [k/anno]
Parametri di esercizio	
h/anno funzionamento:	8.640
Altezza media sbocco emissione:	13 m
Temperatura media emissioni:	ambiente
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
PM (Materiale Particellare):	4.093 kg/anno
Fosfati (espressi come PO ₄ ³⁻):	74 kg/anno

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati:

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Polveri totali (PTS) o materiale particolato	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m3)
Metalli (antimonio Sb, arsenico As, cadmio Cd, cromo Cr, cobalto Co, rame Cu, piombo Pb, manganese Mn, nichel Ni, tallio Tl, vanadio V, zinco Zn, boro B, etc.)	UNI EN 14385:2004 (*); ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; US EPA Method 29
Acido Fosforico, Fosfati e suoi composti inorganici espressi come H ₃ PO ₄	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Fosforico); Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati

con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto;

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al

ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

..."

Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell'atto **adozione dell'AUA emesso dalla Provincia di Parma con endoprocedimento prot. n. 82145 del 29/12/2014 e s.m.i.** e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP del Comune di Solignano con Provvedimento Unico n. 263/2014 del 12/01/2015 e s.m.i. **e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione AUA sopra citato.**

In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA si rimanda a quanto indicato **nell'atto di adozione dell'AUA emesso dalla Provincia di Parma con endoprocedimento prot. n. 82145 del 29/12/2014 e s.m.i.** e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP del Comune di Solignano con Provvedimento Unico n. 263/2014 del 12/01/2015 e s.m.i.:

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera e acustica.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale di modifica dell'AUA rilasciato dal SUAP del Comune di Solignano. La modifica dell'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale.

Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Solignano, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Solignano e AUSL DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA.

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP del Comune di Solignano all'interno del procedimento per il rilascio della modifica dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per l'aggiornamento per modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 è Paolo Maroli

Tecnico di riferimento: Silvia Spagnoli

Rif. Sinadoc: 2023/26461

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

Referti analitici e registro autocontrollo

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alle condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%, CO₂%, CO%, H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | PEC aoopr@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Progettazione del punto di misura e campionamento

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del


punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.

Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

Allegato 1

COMUNE DI SOLIGNANO

PROVINCIA DI PARMA

AREA TECNICA



Spett.le
A.R.P.A.E. S.A.C.
aopr@cert.arpa.emr.it

e p.c.

Spett.le
A.U.S.L.
DISTRETTO VALLI TARO E CENO
Distretto_di_Borgotaro@pec.ausl.pr.it

Spett.le
A.R.P.A.E.
AREA PREVENZIONE AMBIENTALE
AREA OVEST
aopr@cert.arpa.emr.it

Spett.le
"LINCOTEK RUBBIANO S.P.A."
c/o "CRISTIANO CAREDDA
CONSULENZA AZIENDALE S.R.L."
cristianocareddasrl@pec.it

Oggetto: D.P.R. n. 59/2013. Istanza modifica sostanziale AUA "Lincotek Rubbiano S.p.A." per stabilimento sito in frazione Rubbiano – Via Mistrali n. 4 - 5 (pratica SUAP n. 37/2023). Trasmissione pareri.

Con la presente si trasmettono, in allegato, per gli adempimenti di vostra competenza, i pareri inoltrati, riguardo all'istanza in oggetto, da A.U.S.L. S.I.S.P. e A.R.P.A.E. S.T., rispettivamente acquisiti agli atti dallo scrivente portello Unico per le Attività Produttive (SUAP) con Prot. n. 6032 del 06/09/2023 e con Prot. n. 6520 del 23/10/2023.

Si comunica inoltre, alla luce delle valutazioni espresse da A.U.S.L. S.I.S.P. e A.R.P.A.E. S.T. mediante le suddette note, ed a seguito della verifica della conformità dell'istanza con i contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale, ambientale ed urbanistica attualmente vigenti, l'espressione, per quanto attiene gli aspetti e le componenti strettamente di competenza dell'Amministrazione Comunale (impatto acustico, emissioni in atmosfera), del parere favorevole all'insediamento ed allo svolgimento dell'attività prevista, fatti salvi i contenuti di tutte le disposizioni e prescrizioni impartite, in merito, dagli Enti qui sopra menzionati.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Arch- Alessandro Rossi
(documento firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
Data: 11/10/2023 16:34:43 PG/2023/0172950



Rif. Arpae Prot. n° PG 23/150781 del 05/09/23
Rif. Comune di Solignano Prot. n° 5990-5991 del 05/09/2023

Trasmesso via PEC

Al Comune di Solignano
Area Tecnica
protocollo@postacert.comune.solignano.pr.it

Oggetto: Istanza di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59 presentata dalla ditta Lincotek Rubbiano Spa per lo stabilimento sito in Rubbiano, via Mistrali 7 e via Mistrali 4-5.
Comunicazione.

Visti:

- La Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- Il D.P.C.M 05.12.97;
- La Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- La D.G.R. 673/04, prot. N. AMB/04/24465;
- La classificazione acustica del Comune di Solignano;

Premesso che:

- Il D.P.R. n. 59/2013 in oggetto disciplina l'Autorizzazione Unica ambientale e la semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad A.I.A.;
- Relativamente alla materia acustica, l'art. 3, c. 1, lett. e) del medesimo, prevede la comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- Detto articolo 8 (cc. 4, 6) disciplina unicamente i nuovi impianti ed infrastrutture nonché le relative modifiche e/o potenziamenti.



Ne consegue che:

qualora l'oggetto della domanda di A.U.A. sia un semplice rinnovo senza la realizzazione, modifica, potenziamento di opere, dovrà essere prodotta da parte del progettista, ove previsto, ovvero dal titolare dell'attività, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., attestante tale condizione.

Preso atto di quanto segue:

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Sig. Costantino Gozzi, in qualità di Tecnico competente in acustica incaricato dalla Ditta in oggetto, ex art. 47 DPR n. 445 del 28.12.2000 s.m.i., nella quale si attesta che, relativamente agli stabilimenti posti in via Mistrali 7 e 4-5, Rubbiano, Solignano, la Ditta è esclusa dall'obbligo di presentare adeguata documentazione di previsione di impatto acustico, ai sensi del DPR 19.10.2011 n. 227, perché l'intervento non comporta modificazioni a carico delle sorgenti sonore aziendali.

Tutto ciò premesso, per quanto di competenza, **si ritiene che il parere di merito non sia dovuto.**

Distinti saluti.

Il Tecnico della prevenzione
Villiam Vernazza

Il Responsabile di funzione
Sede di Fidenza
Giovanni Saglia

documento firmato digitalmente

Sinadoc n° 23/33959

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0060086
DATA: 06/09/2023
OGGETTO: PRATICA SUAP N. 5076 DEL 18.07.2023: Istanza di modifica sostanziale dell' AUA presentata da "Lincotek Rubbiano S.p.A." per lo stabilimento sito in frazione Rubbiano – Via Mistrali n. 5 (pratica SUAP n. 37/2023)

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Milena Vignali
Luca Grilli

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]


DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0060086_2023_Lettera_firmata.pdf:	Grilli Luca; Vignali Milena	A7A2C140F7695704CCC1EBAA7DD8FBF 2A09BBEDFA2A990AA3F9DA6D2E78E0C CD



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma**

Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. BORGOTARO

Agenzia Regionale per la Prevenzione
dell'Ambiente e l'Energia dell'Emilia
Romagna SAC
aopr@cert.arpa.emr.it

Comune Di Solignano - Comune Di
Solignano
protocollo@postacert.comune.
solignano.pr.it

OGGETTO: PRATICA SUAP N. 5076 DEL 18.07.2023: Istanza di modifica sostanziale dell'AUA presentata da "Lincotek Rubbiano S.p.A." per lo stabilimento sito in frazione Rubbiano – Via Mistrali n. 5 (pratica SUAP n. 37/2023)

In riferimento alla Vostra richiesta di parere pervenute allo scrivente Servizio in data 18.07.2023 prot. 49420, alla pratica SUAP n° 37/2023 per l'Istanza di modifica sostanziale dell'AUA presentata da "Lincotek Rubbiano S.p.A." per lo stabilimento sito in frazione Rubbiano – Via Mistrali n. 5

Preso atto :


- della documentazione allegata

Valutato:

- che l'emissione E01 denominata "Aspirazione riporto al plasma in aria APS 7" verrà modificata la tubazione di aspirazione in quanto si prevede di installare un braccio mobile per operazione di saldatura a TIG, inoltre verrà installato un piccolo banco aspirante di servizio; si prevede che l'utilizzo della saldatura e del banco non avverranno contemporaneamente per tale motivo non ci sarà variazione della portata d'aria
- che l'emissione E04 denominata "Camino uscita forno per TCF test e foratrice" verranno spostati gli impianti con conseguente spostamento del punto emissivo
- che l'emissione E08 denominata "Aspirazione banchi APS 9 e 2 sabbiatrice" verrà sostituita una delle due sabbiatrici con una similare, nulla cambia quali / quantitativamente. Sono previste, inoltre, l'installazione di un nuovo banco di finitura dotato di filtro a cartucce avente portata d'aria 3800 Nmc

Luca Grilli
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. BORGOTARO

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343




/h, con motore aspirante e relativo impianto di abbattimento installato all'interno nel banco aspirante; ed installazione di una nuova sabbiatrice dotata di filtro a cartucce avente portata d'aria 300 Nmc/h, dotata di motore aspirante ed impianto di abbattimento a bordo macchinache l' emissione E20 è oggetto di modifica sostanziale dove si prevede l'inserimento di una sabbiatrice ed eliminazione del banco di rifinitura con la nuova denominazione. I due impianti nuovi saranno in parallelo con unico convogliamento in atmosfera all'emissione esistente E08 con conseguente aumento della portata e modifica della denominazione in E08 "Aspirazione banchi APS 9, n.3 sabbiatrici e banco di finitura"

- che l'emissione E16 denominata "scaldabagno a metano potenza 32 kW" l'impianto termico verrà sostituito con uno nuovo avente una potenza termica nominale di 23 kW, utilizzato per la produzione di acqua calda sanitaria
- che le emissioni E17 e E18 denominati "radiatori a metano potenza 70 kW/cadauno" gli impianti termici verranno sostituiti con due nuovi Robur avente una potenza termica nominale di 34 kW /cadauno, utilizzati per produzione aria calda per riscaldamento locali
- che l'emissione E19 denominata "radiatori a metano potenza 70 kW", utilizzato per produzione aria calda per riscaldamento locale, l'impianto termico verrà eliminato in quanto non più necessario
- che l'emissione E21 denominata "Aspirazione banchi APS 10" si chiede il cambio della denominazione in "Aspirazione APS 10"; inoltre si prevede l'aumento della portata d'aria da 10.000 Nmc/h a 11.500 Nmc/h per necessità impiantistiche
- che alla nuova emissione E21A denominata "Aspirazione banchi" verrà installato un banco aspirante di finitura munito di filtro a tessuto avente portata d'aria 5500 Nmc/h, il motore aspirante con relativo impianto di abbattimento verranno installati all'interno nel banco aspirante
- che verrà installata una nuova macchina di finitura automatica per lavorazione delle pale ceramiche, la macchina sarà chiusa, robotizzata ed utilizzerà l'acqua durante la lavorazione, non necessiterà quindi di aspirazione d'aria; le acque utilizzate verranno filtrate e riutilizzate tramite un circuito chiuso, l'impianto di riciclo acque sarà realizzato fuori terra a bordo macchina all'interno dell'edificio, il materiale ceramico recuperato verrà smaltito come rifiuto; non è previsto scarico di acque che verranno solo rabboccate
- che relativamente alla matrice acque di scarico non sono previste variazioni qualitative/quantitative agli scarichi rispetto a quanto già comunicato ed autorizzato
- che dalla Dichiarazione Acustica si evince che le modifiche in progetto, non comporteranno cambiamenti quali-quantitativi relativi ai livelli delle sorgenti acustiche esistenti e che pertanto invariate le considerazioni ed i livelli di rumorosità riportati nel documento di valutazione di impatto acustico precedentemente presentato per la domanda dell'Autorizzazione in vigore
- che non si evidenzia l'insorgenza di problemi igienico Sanitari

Visto quanto sopra, per quanto di competenza si esprime

PARERE FAVOREVOLE



Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Firmato digitalmente da:

Milena Vignali

Luca Grilli

Responsabile procedimento:
Luca Grilli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.